



Comune di Galliciano

Provincia di Lucca

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
SUL PIANO TRIENNALE DELLE
ASSUNZIONI DI PERSONALE 2020/2022 E
PIANO ANNUALE 2020.***

N. 1

del 12 febbraio 2020

Oggetto: Piano Triennale delle assunzioni di personale 2020/2022 e Piano Annuale 2020.

Il Revisore dei conti del Comune di Galliciano, Dott. Sauro Pasquini, nominato con deliberazione di C.C. n. 39 del 22.12.2017 per il triennio 2018 – 2020.

Preso atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto,

PREMESSO che:

- l'art. 39 della [legge n. 449/1997](#), c.d. legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), c.d. testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'articolo 48, comma 2, del citato [D.Lgs. n. 267/2000](#), che stabilisce che sono di competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio;
- sulla base del testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 la dotazione organica può essere modificata sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto dei vincoli dettati dalla stessa disposizione;
- sulla base delle previsioni di cui al citato D.Lgs. n. 75/2017, sono state emanate le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio);
- l'art. 1, comma n. 557, della [legge 296/2006](#), per come modificato da ultimo dai D.L. n. 14 e 50/2017 dispone che gli enti già sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013 e non possono nell'anno 2018 effettuare assunzioni a tempo indeterminato per una spesa superiore al 25% di quella per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente, percentuale che sale al 75% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati, percentuale che sale al 90% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati e che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate correnti, percentuale che è fissata nel 100% della spesa dei dipendenti cessati nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che hanno un rapporto nel triennio precedente calcolato nell'ultimo anno tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 24%; percentuale che sale al

100% dei risparmi derivanti da cessazioni di vigili che sono destinate a nuove assunzioni di vigili; nonché che si possono utilizzare le quote destinabili a nuove assunzioni delle cessazioni del triennio 2014/2016 (capacità assunzionali degli anni 2015, 2016 e 2017) non utilizzate a tale fine e che tali risorse possono essere destinate ad assunzioni con procedure ordinarie (deliberazione della sezione autonomie della Corte dei conti n. 26/2015) e che in tutte le regioni in cui è stato attestato il completo riassorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta;

- allo stato attuale della normativa per gli anni 2020/2021/2022 le capacità assunzionali sono fissate per tutti gli enti locali nel 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiungono le quote delle capacità assunzionali del quinquennio precedente non utilizzate, nonché per gli anni 2020 e 2021 quelle derivanti dalle cessazioni che sono intervenute o intervengono nel corso dello stesso anno, fatto salvo che la concreta assunzione utilizzando queste ultime previsioni non può essere effettuata prima che la cessazione si sia effettivamente concretizzata;
- le nuove regole dettate dal D.L. n. 34/2019 non sono ancora operative, in quanto la loro entrata in vigore si concretizzerà solamente con l'emanazione dello specifico Decreto attuativo.

PREMESSO ALTRESÌ che:

- il comune ha, rispettato quanto disposto dall'art.9, comma 3-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2, introdotto dall'art.27, comma 2, del D.L.24 aprile 2014, n.66, convertito in legge 23 giugno 2014, n.89, in ordine all'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- il comune ha approvato il bilancio preventivo 2020 in data 20/12/2019 (delibera di consiglio n. 63/2019);
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha approvato il conto consuntivo 2018 in data 18/04/2019 (deliberazione di consiglio n. 11/2019);
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il Comune ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla citata disposizione;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 40 in data 30/09/2019 è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2018;
- il comune ha rispettato il vincolo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge n. 232/2016 sul conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali;
- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 26/2019 del d.l. 4/2019 (30 marzo 2019) è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;
- l'ente ha adottato con delibera di G.C. n. 9 del 30/01/2020 il Piano delle azioni positive per il triennio 2020-2022;

- il comune non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO della vigente normativa sopra richiamata, in particolare dell'art. 1, comma n. 557, della legge 296/2006, per come modificato da ultimo dai D.L. n. 14 e 50/2017, e dell'attività di ricognizione effettuata circa l'avvenuto rispetto dei presupposti normativi.

Considerato che, in riferimento alle assunzioni flessibili, che la spesa sostenuta da questo ente per assunzioni allo stesso titolo disposte nell'anno 2009 ammonta a € 49.933,92 e che tale spesa costituisce il limite di cui al comma 28 dell'art.9 del D.L. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122 (cfr. Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n.2/2015).

Accertato infine che è rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale previsto dall'art.1, comma 557, della legge 296/2006, come modificato, da ultimo, dall'art.16 del D.L. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160;

Visto anche il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di modifica alla programmazione delle assunzioni e del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, piano annuale 2020;

ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001,

per tutto quanto sopra espresso a seguito dell'istruttoria svolta,

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione di giunta comunale, avente ad oggetto "Piano Triennale delle assunzioni di personale 2020/2022 e Piano Annuale 2020".

Galliciano, 12 febbraio 2020

Il Revisore dei Conti
Dott. Sauro Pasquini